

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

10 MERCOLEDÌ**OPERATORI FILIERA OLEICOLA****Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.**

Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione; per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013 a pag. 11.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni, che saranno obbligatorie dall'1-7-2015, è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento, nonché i commercianti di olive e/o di sansa, cioè le imprese che acquistano e vendono olive e/o sansa destinate alla produzione di olio.

Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si fa presente che con circolare Agea prot. n. ACIU.2015.136 del 19-3-2015 (www.agea.gov.it), nella quale è richiamata la circolare Mipaaf n. 15387 del 22-10-2014 (www.politicheagricole.it), è stato comunicato che le nuove modalità di registrazione sono già disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it e possono essere adottate anche prima dell'1-7-2015.

Si vedano anche i numerosi articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

15 LUNEDÌ**PAC****Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari.**

I produttori agricoli devono entro oggi presentare la domanda unica 2015 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari; per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è tenuto il fascicolo aziendale. I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell'ambito della domanda unica Pac. Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori alle molteplici istruzioni operative fornite da Agea, consultabili sul sito www.agea.gov.it, e ai molti articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

Si ricorda che il termine originario del 15 maggio per il 2015 è stato differito a oggi con decreto Mipaaf n. 1566 del 12-5-2015, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, consultabile sul sito www.politicheagricole.it.

IVA**Fatturazione differita per consegne di maggio.**

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno.



La corretta compilazione della domanda pac quest'anno è particolarmente importante

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di maggio ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa.

Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di maggio ai sensi del dm 15-11-1975.

IVA**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.**

I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da euro 154,94 a euro 300,00 con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

IVA CESSIONI AL MINUTO**Registrazione corrispettivi.**

Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

E' bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO**Registrazione ricevute fiscali.**

Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.**

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il me-

se di maggio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

16 MARTEDÌ **IMU E TASI**

Versamento prima rata per l'anno 2015.

Scade il termine per versare la prima rata dovuta per l'anno 2015 dell'Imu (Imposta municipale propria) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) che colpiscono il possesso e l'utilizzo degli immobili.

Date le molteplici variabili di applicazione, nonché l'esclusione e la sospensione del pagamento per alcune tipologie di immobili dovute anche alle delibere comunali, si rimanda ai numerosi articoli finora pubblicati tra i quali quello a pag. 12 de *L'Informatore Agrario* n. 12/2015.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI

Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni. Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014

e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino al 30-9-2015.

In particolare:

- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi, mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2015 entro il 30-9-2015 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati; possono ancora presentare il modello Unico 2015 cartaceo (non è più prevista la versione «Mini»), entro il 30-6-2015 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

- i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del

bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione Unico 2015 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2015 entro il 30-9-2015.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 16-7-2015 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade

quindi il 16-11-2015) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2015).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, per esempio, rateizzare l'Irpef e versare in unica soluzione l'Irap, ovvero rateizzare l'acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2015 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2013 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell' 8-4-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell' 8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7-6-2013).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2015, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 e seguenti nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale.

Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2015 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 16-7-2015 con la maggiorazione dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.